Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA

DEL REGNO D'ITALIA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Anno 73° — ROMA - Martedì, 20 settembre 1932 - ANNO X — **Numero 218**

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO.

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I)	»	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. **45** — Estero L. **100**.

Gli abbonamenti hanno, *di massima, decorrenza dal 1° gennaio di ogni anno, restando in facoltà dell'Amministrazione di concedere una decorrenza posteriore purchè la scadenza dell'abbonamento sia contenuta nel limite del 31 dicembre dell'anno in corso.*

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere chiesta almeno 20 giorni prima della scadenza di quelli in corso.

In caso di reclamo o di altra comunicazione deve sempre essere indicato il numero dell'abbonamento. I fascicoli non reclamati entro il mese successivo a quello della loro pubblicazione saranno spediti solo dietro pagamento del corrispondente importo.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Gli abbonamenti in Roma si fanno presso l'Ufficio Cassa della Libreria dello Stato, palazzo del Ministero delle Finanze ingresso da Via XX Settembre, ovvero presso le locali Librerie Concessionarie. Gli abbonamenti per altri paesi del Regno debbono essere chiesti col sistema del versamento dell'importo nel conto corrente postale 1/2640, intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato, scrivendo nel retro del relativo certificato di allibramento la richiesta dettagliata. L'amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla mancata indicazione, nei certificati di allibramento, dello scopo del versamento della somma.

Gli abbonamenti richiesti dall'estero vanno fatti a mezzo di vaglia internazionali con indicazione dello scopo dell'invio sul tagliando dei vaglia stessi.

Le richieste di abbonamenti alla « Gazzetta Ufficiale » vanno fatte a parte; non unitamente, cioè, a richieste per abbonamenti ad altri periodici.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella " Gazzetta Ufficiale „ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato nel Ministero delle Finanze e presso le più importanti Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi delle provincie del Regno.

SOMMARIO

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 218 DEL 20 SETTEMBRE 1932-X:

Ministero delle finanze: Conto riassuntivo del Tesoro al 31 agosto 1932-X, situazione del bilancio dello Stato e situazione della Banca d'Italia.

ORDINI CAVALLERESCHI

Revoche di onorificenze.

Con Regio Magistrale decreto in data Roma 28 luglio 1932-X, sulla proposta del Ministro per la guerra, venne revocato il Regio Magistrale decreto 6 ottobre 1921, col quale fu concessa l'onorificenza di cavaliere dell'Ordine della Corona d'Italia al signor Tognassò Augusto di Bartolomeo.

Con Regio Magistrale decreto in data Sant'Anna di Valdieri 22 luglio 1932-X, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, venne revocato il Regio Magistrale decreto in data 17 aprile 1925, col quale fu concessa l'onorificenza di cavaliere dell'Ordine della Corona d'Italia al signor Posio Francesco fu Paolo.

Con Regio Magistrale decreto in data San Rossore 30 giugno 1932-X, sulla proposta del Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto, venne revocato il Regio Magistrale decreto in data 2 dicembre 1920, col quale fu concessa l'onorificenza di cavaliere dell'Ordine della Corona d'Italia al signor Bassu Giovanni di Gavino.

Con Regio Magistrale decreto in data San Rossore 16 giugno 1932-X, sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la guerra, venne revocato il Regio Magistrale decreto in data 28 dicembre 1919, col quale fu concessa l'onorificenza di cavaliere dell'Ordine della Corona d'Italia al signor Piacentini Fausto di Luigi.

Con Regio Magistrale decreto in data Roma 30 maggio 1932-X, sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la guerra, venne revocato il Regio Magistrale decreto 28 maggio 1922, col quale fu concessa l'onorificenza di cavaliere dell'Ordine della Corona d'Italia al signor Farinella Antonio fu Mariano.

(6543)

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 13 agosto 1932, n. 1147.

Autorizzazione all'Automobile Club di Tripoli ad effettuare, ogni anno e per la durata di quindici anni, una lotteria automobilistica.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 25 giugno 1927, n. 1013, per l'amministrazione della Tripolitania e della Cirenaica;

Ritenuta l'opportunità di provvedimenti atti ad assicurare l'incremento turistico della Colonia e la raccolta dei mezzi finanziari occorrenti alle opere assistenziali della città di Tripoli;

Udito il parere del Consiglio superiore coloniale;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le colonie, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

L'Automobile Club di Tripoli è autorizzato a effettuare ogni anno e per la durata di quindici anni, a decorrere dal 1933, una lotteria automobilistica, nelle forme e con le modalità stabilite dall'unito regolamento, visto, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente e dal Ministro per le finanze.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a bordo della R. nave *Savoia,* addì 13 agosto 1932-X

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE BONO — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli:* DE FRANCISCI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 settembre 1932 - Anno X
Atti del Governo, registro 324, foglio 66. — MANCINI.

Regolamento della lotteria automobilistica da indirsi dall'Automobile Club di Tripoli.

Art. 1.

I biglietti della lotteria sono contrassegnati ciascuno per la serie da una lettera dell'alfabeto a cominciare dalla lettera « A », e per il numero da un numero progressivo a cominciare dal n. 1. Ogni serie è costituita da n. 100.000 biglietti numerati dall'1 al 100.000. Le serie verranno stampate e messe in vendita a seconda della richiesta e per ogni emissione verrà data comunicazione al Governo della Colonia.

Art. 2.

Il biglietto si compone di una madre e di una figlia. La madre, oltre la serie ed il numero, porta sul recto uno spazio per l'iscrizione del nome, cognome e indirizzo dell'acquirente, e sul verso un altro spazio per il nome, cognome, indirizzo o timbro degli enti, associazioni o persone, delegati alla vendita dei biglietti. La figlia, oltre la serie ed il numero, porta anche l'indicazione del prezzo. Il prezzo del biglietto è di Lit. 12.

La vendita dei biglietti in Italia è unicamente consentita per il primo anno, e non potrà essere effettuata negli anni successivi se non qualora intervengano apposite autorizzazioni, di volta in volta, con decreto del Ministro per le colonie, di concerto con quello per le finanze.

Il facsimile dei biglietti di ogni lotteria, debitamente annullato, deve essere depositato prima dell'inizio della vendita, presso il Governo della Colonia.

I biglietti della lotteria posti in vendita in Colonia sono soggetti alle tasse ivi vigenti e quelli trasmessi per la vendita nel Regno, o rilasciati ai delegati al collocamento, ai sensi del successivo art. 3, sono soggetti alle tasse di cui all'art. 5 della legge 5 gennaio 1931, n. 35.

Art. 3.

La vendita dei biglietti viene eseguita per il tramite di enti, associazioni, persone, ecc. A titolo di rimborso spese vengono rilasciati gratuitamente ai venditori n. 2 biglietti, validi per l'estrazione, per ogni 10 biglietti venduti.

Art. 4.

I delegati al collocamento dei biglietti debbono, all'atto della vendita, compiere sulle rispettive matrici le registrazioni indicate nell'art. 2.

Art. 5.

Ogni delegato al collocamento dei biglietti, esaurita la vendita di numero dieci biglietti, ed in ogni caso entro il termine fissato dall'art. 7, trasmette all'Automobile Club di Tripoli (A. C. di Tripoli) le corrispondenti matrici, unitamente al rispettivo controvalore.

Art. 6.

L'A. C. di Tripoli controlla le singole matrici ricevute; fa apposita registrazione della serie, del numero, del nome e cognome dell'acquirente e del venditore, conservando poi le matrici in cassette di sicurezza. Trasmette inoltre al venditore, a mezzo plico raccomandato, regolare ricevuta di ogni singola matrice, affinchè il venditore stesso la consegni al rispettivo acquirente. L'acquirente che non venisse in possesso di detta ricevuta deve inoltrare reclamo, con lettera raccomandata, all'A. C. di Tripoli, indicando le generalità del venditore.

Art. 7.

La vendita dei biglietti cessa la sera avanti al ventesimo giorno precedente quello in cui si corre il « Gran premio di Tripoli », la cui data viene stabilita dal calendario internazionale automobilistico. Le matrici debbono giungere però non oltre il dodicesimo giorno antecedente quello della corsa. Le matrici arrivate oltre questo termine non potranno più essere registrate, e i relativi importi saranno restituiti ai rispettivi acquirenti, a cura dello stesso A. C. di Tripoli.

Art. 8.

L'ottavo giorno precedente quello della corsa « Gran premio di Tripoli » l'A. C. di Tripoli, in pubblico locale, renderà noto il totale dei biglietti venduti e provvederà all'estrazione come descritto nell'art. 10.

Tutte le operazioni sono controllate da una apposita Commissione, nominata dalle autorità di cui ciascun membro sarà il rispettivo rappresentante, e assistita da un Regio notaio, che redigerà regolare verbale delle operazioni, firmato dai membri della Commissione.

Art. 9.

La Commissione di cui sopra è composta di:

1° un rappresentante del Governo della Colonia, presidente;

2° un rappresentante del Ministero delle colonie;

3° un rappresentante del Ministero delle finanze;

4° un rappresentante del municipio di Tripoli;

5° un rappresentante dell'A. C. di Tripoli;

6° un rappresentante dell'Ente autonomo Fiera campionaria di Tripoli;

7° il direttore di polizia di Tripoli;

8° un rappresentante dell'Ente turistico tripolitano;

9° un rappresentante della Camera di commercio di Tripoli.

Art. 10.

L'estrazione di cui all'art. 8 si compone di tre estrazioni parziali e si svolge nel modo che segue:

1° da una piccola urna contrassegnata col numero romano I, nella quale saranno stati immessi, alla presenza del pubblico e della Commissione, i nomi dei corridori iscritti alla corsa « Gran premio di Tripoli », stampati su carta flessibile e avvolti in cilindri di celluloide singolarmente imbussolati, si estrae un nome: questo indicherà il corridore primo estratto;

2° da un'altra piccola urna contrassegnata col numero romano II, nella quale saranno state immesse, alla presenza del pubblico e della Commissione, tante lettere dell'alfabeto quante sono le serie dei biglietti venduti, a cominciare dalla lettera « A », stampate nell'interno di una sfera a coperchio avvitabile, sarà estratta una lettera: questa indicherà la serie prima estratta;

3° da cinque piccole urne contrassegnate rispettivamente coi numeri romani III, IV, V, VI, VII, in ciascuna delle quali saranno stati immessi, alla presenza del pubblico e della Commissione, dieci numeri dallo zero al nove, stampati nell'interno di una piccola sfera a coperchio avvitabile, verrà estratto singolarmente un numero: i cinque numeri così estratti per ordine progressivo di urna, costituiranno rispettivamente la decina di migliaia, il migliaio, il centinaio, la decina, l'unità del numero primo estratto. Qualora i cinque numeri singolarmente estratti fossero i cinque zeri, essi rappresenteranno il n. 100.000.

Il possessore del biglietto recante la serie e il numero primi estratti, seguirà nella corsa « Gran premio di Tripoli » e per l'aggiudicazione dei premi ad essa assegnati, la sorte del corridore primo estratto, designato con l'operazione di cui al comma 1 del presente articolo.

Finita l'operazione, mentre dalla prima urna sarà eliminato il nome del corridore già estratto, nell'urna delle lettere alfabetiche delle serie e in quella dei numeri verranno nuovamente imbussolate le sfere uscite con la prima estrazione.

Queste tre operazioni si ripeteranno tante volte quanti sono i nomi dei corridori iscritti alla corsa « Gran premio di Tripoli », di modo che il numero della serie e dei numeri estratti dovrà essere uguale al numero dei corridori iscritti alla corsa « Gran premio di Tripoli ».

Prima di ogni singola estrazione, le urne contenenti rispettivamente i cilindri di celluloide con i nomi dei corridori e le sfere con le lettere delle serie e quelle coi numeri, saranno sottoposte a movimento rotatorio. L'estrazione verrà compiuta da personale adatto con braccio nudo ed occhi bendati.

Qualora fosse estratta la serie ed il numero corrispondente a quelli di una matrice non registrata perchè appartenente ad un biglietto non venduto, o l'estrazione ripetesse una serie e un numero già sorteggiati, l'estrazione sarà annullata e si rinnoverà l'operazione.

Art. 11.

Non appena avvenuta l'estrazione e registrati a verbale i risultati di essa, l'A. C. di Tripoli provvederà a telegrafare a ciascuno dei possessori e dei venditori dei biglietti estratti il nome del corridore, di cui ciascuno di essi seguirà la sorte nella corsa « Gran premio di Tripoli » per l'aggiudicazione dei premi ad essa assegnati.

Art. 12.

A corsa ultimata, dopo che la Giuria avrà emessa la classifica ufficiale, l'A. C. di Tripoli telegraferà ai predetti possessori e venditori dei biglietti estratti l'ordine di arrivo dei corridori nella corsa « Gran premio di Tripoli » e l'ammontare del rispettivo premio ad essi possessori e venditori spettante.

Art. 13.

I biglietti vincenti dovranno essere presentati o trasmessi a rischio del mittente all'A. C. di Tripoli entro 180 giorni decorrenti da quello della corsa.

I relativi premi saranno consegnati non appena la Commissione avrà controllata la validità del titolo e ad ogni modo non oltre dieci giorni dalla data di ricevimento del titolo stesso.

Decorsi 180 giorni, i biglietti non presentati saranno prescritti e pertanto inesigibili e i relativi premi saranno ceduti al municipio di Tripoli, per la distribuzione a una o più opere assistenziali.

Art. 14.

Dalla somma ricavata dalla vendita dei biglietti l'A. C. di Tripoli deduce:

a) l'importo delle tasse erariali;

b) il 20 % fino alla concorrenza dell'importo di 500.000 biglietti venduti; il 15 % sull'importo eccedente.

Con detta percentuale si intendono comprese e rimborsate tutte le spese inerenti alla lotteria (organizzazione, propaganda, amministrazione, stampati, attrezzamento uffici, affitto locali, spese postelegrafoniche, personale, ecc.) sostenute direttamente o indirettamente dall'A. C. di Tripoli;

c) l'A. C. di Tripoli tratterrà inoltre sulla somma lorda ricavata dalla vendita dei biglietti il 15 % per l'organizzazione delle manifestazioni automobilistiche (Gran premio di Tripoli, Corsa Tunisi-Tripoli) e per tutte quelle altre manifestazioni che hanno scopo propagandistico.

La rimanenza, tenendo per base il per cento, viene a costituire la massa dei premi così distribuiti:

1° al possessore del biglietto venduto estratto e corrispondente al corridore classificato nella corsa *Primo*, il . . . . 40 %

2° al possessore del biglietto venduto estratto e corrispondente al corridore classificato nella corsa *Secondo*, il . . . . 20 %

3° al possessore del biglietto venduto estratto e corrispondente al corridore classificato nella corsa *Terzo*, il . . . . 10 %

4° ai possessori di tutti i biglietti venduti estratti e da dividersi in parti uguali, il . . . . 12 %

5° al venditore del biglietto vincente il Primo Premio, il . . . . 1,25 %

al venditore del biglietto vincente il Secondo Premio, il . . . . 0,50 %

al venditore del biglietto vincente il Terzo Premio, il . . . . 0,25 %

6° a tutti i corridori partenti in aggiunta ai premi assegnati per la corsa, e da dividersi in parti uguali, il . . . . 6 %

7° al Municipio di Tripoli per la ripartizione a favore degli Enti, Associazioni, a carattere propagandistico, assistenziale e di beneficenza in Colonia, il . . . . 10 %

100 %

Art. 15.

Fermo restando il principio che la rimanenza netta derivante dalla vendita dei biglietti debba essere distribuita proporzionalmente in premi ed elargizioni, è lasciata facoltà all'A. C. di Tripoli, qualora la lotteria aumenti considerevolmente i suoi introiti per effetto dei biglietti venduti, di variare in qualunque senso le percentuali base, aumentando il numero dei premi, previa autorizzazione del Governo della Colonia.

Art. 16.

Qualora la corsa « Gran premio di Tripoli » non dovesse aver luogo per causa di forza maggiore o fosse impossibile, sempre per causa di forza maggiore, la classifica, il 90 % del premio base sarà diviso in parti uguali fra tutti i possessori dei biglietti estratti, e il 10 % sarà versato al Municipio di Tripoli per ripartirlo a favore degli Enti e delle Associazioni in Colonia, aventi carattere propagandistico, assistenziale e di beneficenza.

Art. 17.

Qualora nella corsa « Gran premio di Tripoli » il numero dei corridori classificati fosse inferiore al numero dei premi previsti, i premi non più assegnabili saranno distribuiti in parti uguali tra i possessori dei biglietti corrispondenti ai corridori partiti, ma non giunti al traguardo finale.

Art. 18.

L'A. C. di Tripoli garantisce, in ogni caso, un minimo di L. 100.000 come premio base.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze: JUNG. — *Il Ministro per le colonie:* DE BONO.

REGIO DECRETO 13 agosto 1932, n. 1148.

Inclusione dell'abitato di Roiate fra quelli da consolidare a totale carico dello Stato.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il decreto Luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019;

Sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

A norma dell'art. 1 sub 7 del decreto Luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019, è aggiunto, a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445, titolo IV, agli abitati indicati nella tabella *D* allegata alla legge stessa (consolidamento di frane minaccianti abitati) quello di Roiate, in provincia di Roma.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato dalla R. nave *Savoia*, addì 13 agosto 1932 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

DI CROLLALANZA.

Visto, *il Guardasigilli:* DE FRANCISCI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 settembre 1932 - Anno X
Atti del Governo, registro 324, foglio 78. — MANCINI.

REGIO DECRETO 13 agosto 1932, n. 1149.

Classificazione delle strade Udine-Gorizia e Udine-Tricesimo-Bivio Taboga nella rete delle strade statali.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 2 della legge 17 maggio 1928, n. 1094, istitutiva dell'Azienda autonoma statale della strada;

Vista la legge 24 giugno 1929, n. 1138;

Ritenuta l'opportunità di provvedere alla declassifica del tratto della strada statale n. 13 da Ponte del Coseat al

bivio Taboga e del tratto della strada statale n. 53 dall'innesto con la statale n. 13 presso Ponte della Delizia a Portogruaro e di classificare nella rete statale, in sostituzione di essi, le strade Udine-Tricesimo-Bivio Taboga e Udine-Gorizia al fine di migliorare le comunicazioni tra le provincie di Udine, Gorizia e Trieste in relazione alle esigenze di carattere sia militare che commerciale e turistico;

Ritenuto che, essendo ancora da costruire, utilizzando qualche tratto esistente, la strada Udine-Gorizia, i relativi lavori, secondo accordi già intervenuti, verranno eseguiti a cura e spese delle provincie di Udine e Gorizia sulla base di progetti che dovranno essere presentati, per la preventiva approvazione, all'Azienda autonoma statale della strada;

Ritenuto che quest'ultima assumerà in consegna la predetta strada Udine-Gorizia allorchè i cennati lavori di costruzione saranno stati completamente ultimati;

Visto il voto 22 gennaio 1932, n. 945, del Consiglio di amministrazione dell'Azienda autonoma statale della strada;

Visto il voto 28 maggio 1932, n. 1161, del Consiglio superiore dei lavori pubblici;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Con decorrenza odierna sono classificate nella rete delle strade statali le strade Udine-Gorizia e Udine-Tricesimo-Bivio Taboga e sono declassificati dalla rete stessa il tratto della strada statale n. 13 da Ponte del Coseat al Bivio Taboga, e il tratto della strada statale n. 53 dall'innesto con la strada statale n. 13 presso il Ponte della Delizia a Portogruaro, giusta il tracciato indicato nell'acclusa planimetria, vista, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Art. 2.

In dipendenza delle classificazioni e delle declassificazioni predette il tracciato delle strade statali numeri 13, 53, 54 e 56, resta determinato nel modo seguente:

Strada statale n. 13 « Pontebbana »; Venezia (Mestre)-Treviso-Conegliano-Casarsa-Ponte della Delizia-Udine-Tricesimo-Bivio Taboga-bivio con la n. 52 presso la Stazione per la Carnia-Pontebba-Tarvisio-Confine austriaco presso Thorl.

Strada statale n. 53 « Postumia »: Vicenza-Castelfranco-Treviso-Motta di Livenza-Portogruaro.

Strada statale n. 54 « del Friuli »: Udine-Caporetto-Saga-Plezzo-Passo del Predil-Tarvisio-confine jugoslavo presso Radece.

Strada statale n. 56 « di Gorizia » e « di Aidussina »: Udine-Gorizia-Aidussina-Zolla-confine jugoslavo verso Kalce.

Art. 3.

La strada di nuova classificazione Udine-Gorizia sarà assunta in consegna dall'Azienda autonoma statale della strada dopo che saranno stati ultimati i relativi lavori di costruzione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato dalla R. nave *Savoia*, addì 13 agosto 1932 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

DI CROLLALANZA — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 settembre 1932 - Anno X
Atti del Governo, registro 324, foglio 72. — MANCINI.

N.B. — La pianta di cui sopra verrà pubblicata nella Raccolta ufficiale.

REGIO DECRETO-LEGGE 19 agosto 1932, n. 1150.

Costruzione di edifici ad uso di scuole industriali e scuole medie commerciali.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 2, secondo comma, del R. decreto-legge 6 ottobre 1927, n. 1827, convertito nella legge 17 maggio 1928, n. 1147;

Visto il R. decreto 18 maggio 1931, n. 544;

Ritenuta l'assoluta necessità e urgenza di aumentare il fondo già esaurito, di L. 1.500.000, e di L. 400.000, complessivamente autorizzato, una volta tanto, per l'assunzione, a carico dello Stato, dell'onere degli interessi per l'ammortamento dei mutui destinati per la costruzione, l'acquisto, l'adattamento, l'ampliamento e l'arredamento di edifici scolastici per le Regie scuole industriali e per le Regie scuole medie commerciali coll'art. 11 del R. decreto 31 ottobre 1923, n. 2523, e coll'art. 8 del R. decreto 15 maggio 1924, n. 749, alle condizioni e colle modalità in essi previste;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con quelli per l'educazione nazionale e per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È autorizzata la concessione di contributi a carico dello Stato per la complessiva somma di L. 500.000, sugli interessi dei mutui relativi alla costruzione, l'acquisto, l'adattamento, l'ampliamento e arredamento degli edifici per le Regie scuole industriali e per le Regie scuole medie commerciali, alle condizioni e colle modalità previste dai Regi decreti 31 ottobre 1923, n. 2523, e 15 maggio 1924, n. 749.

Art. 2.

La spesa di L. 500.000 farà carico al limite d'impegno di cui all'art. 3 della legge 24 marzo 1932, n. 316, per annualità relative ad opere straordinarie da eseguirsi in concessione, nonchè per contributi e sovvenzioni previsti da leggi speciali.

Art. 3.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 19 agosto 1932 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI CROLLALANZA — ERCOLE — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 settembre 1932 - Anno X
Atti del Governo, registro 324, foglio 84. — MANCINI.

REGIO DECRETO 19 agosto 1932, n. 1151.

Revoca della dichiarazione di zona malarica per alcuni territori della provincia di Teramo.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 157 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con Nostro decreto 1° agosto 1907, n. 636, ed il regolamento approvato con Nostro decreto 28 febbraio 1907, n. 61, che contengono disposizioni per diminuire le cause della malaria;

Veduto il Nostro decreto 30 dicembre 1923, n. 2889, che apporta modifiche all'ordinamento sanitario del Regno;

Veduti i Nostri decreti 2 settembre 1904, n. 501, e 10 novembre 1905, n. 563, coi quali fu provveduto alla delimitazione delle zone malariche nei territori dei comuni di Teramo, Bellante, Mosciano S. Angelo, Giulianova, Colonnella, Tortoreto, Roseto degli Abbruzzi, Pineto e Silvi in provincia di Teramo;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Sono revocate le dichiarazioni di zona malarica fatte con i suindicati Nostri decreti per i territori dei comuni di Teramo, Bellante, Mosciano S. Angelo, Giulianova, Colonnella, Tortoreto, Roseto degli Abbruzzi, Pineto e Silvi della provincia di Teramo.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 19 agosto 1932 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 settembre 1932 - Anno X
Atti del Governo, registro 324, foglio 79. — MANCINI.

DECRETO MINISTERIALE 19 agosto 1932.

Diniego di registrazione della specialità medicinale denominata « Zimantrax ».

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO

Veduta la domanda 22 settembre 1931 della Società anonima Oleificio Pavese Sirio, corrente in Milano-Bovisa, con sede in Milano, via Leonardo Bruno, 13, diretta ad ottenere la registrazione della specialità medicinale denominata « Zimantrax Laganà », concessa alla già Società anonima Prodotti Igienici Laganà in Dergano, nei locali della quale la fabbricazione continua;

Ritenuto che con la domanda suindicata, contrariamente al disposto dell'art. 13, n. 3, del regolamento 3 marzo 1927, n. 478, non viene indicata alcuna proprietà caratteristica del prodotto, la cui composizione è dichiarata come appresso: carbone 75 %, acido fosforico 2,21 %, sostanze proteiche 18,75 %, sostanze lipoidi 0,85 %, diversi (ferro, calcio, magnesio, sodio, potassio, cloruri) in piccole quantità;

Ritenuto, viceversa, che nelle etichette vengono attribuiti al prodotto i seguenti effetti terapeutici:

1° previene i disturbi provenienti da cattiva digestione;

2° combatte le forme più ostinate e croniche di catarri gastro-intestinali;

3° guarisce dilatazioni gastriche, dispepsie, inappetenze, pesantezze allo stomaco e mal di capo dovuti all'uso di eccessivi alimenti, gastricismi, stitichezze abituali ed ogni altra affezione gastro-intestinale;

Ritenuto che con il foglio illustrativo, in cui sono contenute inesatte affermazioni di carattere scientifico, vengono confermate e ancor più esaltate le virtù terapeutiche del prodotto;

Ritenuto, per quanto riguarda le sostanze proteiche e lipoidi delle quali si afferma la presenza nel prodotto, ed alle quali si attribuiscono speciali azioni terapeutiche, che se la specialità è ottenuta sottoponendo ad altissima temperatura un prodotto organico vegetale azotato, è logico supporre che nella carbonizzazione le dette sostanze proteiche e lipoidi subiscano una profonda alterazione, sì che esse non potranno riscontrarsi nel prodotto finito, a meno che non vengano aggiunte;

Ritenuto che identica osservazione va fatta per l'azione delle sostanze liquide, nonchè delle sostanze cicliche a funzione speciale, per presenza delle quali negli opuscoli illustrativi si accentua la natura medicamentosa del prodotto;

Rilevata l'assoluta imprecisione ed irregolarità della formula di composizione;

Ritenuto, altresì, che il carbone vegetale ha soltanto un valore assorbente ed antisettico in alcune manifestazioni morbose intestinali, e che a tali proprietà soltanto dovrebbero riferirsi le proprietà terapeutiche da attribuirsi alla specialità medicinale di che trattasi;

Rilevato che la Società interessata non esita a ricorrere per lo smercio della « Zimantrax » ad una illecita e sotto ogni punto di vista immorale propaganda, offrendo premi da percepirsi o in danaro o in oggetti a scelta, per ogni flacone o scatola di compresse L. 2, per ogni scatola da mezzo chilogrammo L. 4, al medico o alla levatrice che ne fanno ricetta, o al farmacista che ne favorisce la vendita, come risulta da una circolare a stampa diramata ai signori medici e farmacisti ed alle signore levatrici;

Ritenuto che, a prescindere dalle rilevate manchevolezze alle quali è da aggiungere quella relativa al mancato invio, a corredo della domanda, del metodo analitico per il controllo quantitativo e qualitativo almeno dei principali componenti, giusta quanto dispone l'art. 13, n. 5, del surricordato regolamento, alla specialità vengono attribuiti nell'etichetta e nei fogli illustrativi effetti terapeutici che non possiede, e che quindi trova nel caso applicazione la norma di cui all'art. 17, n. 2, del più volte citato regolamento;

Veduti il R. decreto-legge 7 agosto 1925, n. 1732, contenente norme per la produzione ed il commercio delle specialità medicinali, convertito in legge con la legge 9 gennaio 1927, n. 58, ed il relativo regolamento approvato con R. decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Sentito il parere della Commissione centrale consultiva per le specialità medicinali;

Decreta:

È negata la registrazione a tutti gli effetti del R. decreto-legge 7 agosto 1925, n. 1732, contenente norme per la produzione ed il commercio delle specialità medicinali, convertito in legge con la legge 9 gennaio 1927, n. 58, della specialità medicinale denominata « Zimantrax », oggetto della

domanda del 22 settembre 1931 della Società anonima Oleificio Pavese Sirio, corrente in Milano-Bovisa.

Le LL. EE. i Prefetti del Regno, il Governatore di Roma, l'Alto Commissario per Napoli sono incaricati della esecuzione del presente decreto, da parteciparsi agli Ordini dei sanitari delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi alla Società interessata a mezzo di S. E. il Prefetto di Milano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e nel Bollettino ufficiale del Ministero dell'interno.

Roma, addì 19 agosto 1932 - Anno X

p. *Il Ministro*: ARPINATI.

(6537)

DECRETO MINISTERIALE 19 agosto 1932.

Diniego di registrazione della specialità medicinale denominata « Zoosan Biagi ».

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO

Veduta la domanda 30 maggio 1928 del signor Domenico Ricci di Bologna, via Mazzini n. 39, diretta ad ottenere la registrazione, agli effetti del R. decreto-legge 7 agosto 1925, n. 1732, e del relativo regolamento 3 marzo 1927, n. 478, della specialità medicinale ad uso veterinario denominata « Zoosan Biagi », prodotta nel Laboratorio farmaceutico D. Ricci - Farmacia dei Servi, Bologna, via Mazzini n. 39;

Ritenuto che a detta specialità, avente la seguente composizione: tritello gr. 125, zolfo extra gr. 125, carbone uso Belloc gr. 5, fosfato tricalcico gr. 30, solfato ferroso gr. 50, viene, nella domanda, attribuita la proprietà caratteristica di alimento preservativo contro le epidemie della razza suina;

Ritenuto che, nel foglio illustrativo si afferma che lo « Zoosan », il cui scopo principale è di prevenire le malattie infettive della razza suina, serve quindi contro: la peste porcina, l'epidemia, la dissenteria, il rossetto, l'afta epizootica, la tosse, i crampi, la stitichezza, la mancanza di appetito, ecc., ecc.;

Ritenuto che oltre a tale esagerata ed insussistente azione preventiva, viene data al prodotto, con il foglio illustrativo, una vera e propria efficacia terapeutica;

Ritenuto infatti che viene affermato come lo « Zoosan » abbia dato risultati soddisfacenti anche in casi più gravi, quando cioè il maiale rifiuta ogni alimento, e quindi è da considerarsi indubbiamente come già colpito da una delle infezioni specificate nel foglio illustrativo;

Ritenuto che dall'esame dei componenti il prodotto « Zoosan Biagi », si può affermare che nessuno di essi possiede le proprietà attribuitegli di prevenire le forme infettive nei suini, e che tanto meno lo stesso prodotto può avere la vantata proprietà di curare dette infezioni;

Ritenuto che nel caso ricorre l'applicazione del disposto dell'art. 17, nn. 1 e 2, del surricordato regolamento 3 marzo 1927, n. 478;

Veduti il R. decreto-legge 7 agosto 1925, n. 1732, sulla produzione ed il commercio delle specialità medicinali, convertito in legge con la legge 9 gennaio 1927, n. 58, ed il relativo regolamento approvato con R. decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Sentito il parere della Commissione centrale consultiva per le specialità medicinali;

Decreta:

È negata la registrazione, a tutti gli effetti del R. decreto-legge 7 agosto 1925, n. 1732, contenente norme per la produzione ed il commercio delle specialità medicinali, convertito in legge con la legge 9 gennaio 1927, n. 58, della specialità medicinale denominata « Zoosan Biagi » di cui alla domanda 30 maggio 1928 del signor Domenico Ricci di Bologna, via Mazzini 39, e prodotta nel Laboratorio farmaceutico D. Ricci - Farmacia dei Servi, con sede in Bologna, via Mazzini n. 39.

Le LL. EE. i Prefetti del Regno, il Governatore di Roma, l'Alto Commissario di Napoli, sono incaricati della esecuzione del presente decreto, da parteciparsi agli Ordini dei sanitari delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi all'interessato a mezzo di S. E. il Prefetto di Bologna.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e nel Bollettino ufficiale del Ministero dell'interno.

Roma, addì 19 agosto 1932 - Anno X

p. *Il Ministro*: ARPINATI.

(6535)

DECRETO MINISTERIALE 19 agosto 1932.

Diniego di registrazione della specialità medicinale denominata « Jodotiocolarsina ».

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO

Vista la domanda 29 aprile 1930 del dott. Emiliano Verde, proprietario dell'Istituto ipodermoterapico dott. Verde, sito in Napoli, via Alvino al Vomero n. 42, diretta ad ottenere la registrazione agli effetti del R. decreto-legge 7 agosto 1925, n. 1732, e del relativo regolamento 3 marzo 1927, n. 478, della specialità medicinale denominata « Jodotiocolarsina ipodermica I, II e III grado e orale », prodotta nel proprio suindicato Istituto;

Ritenuto che per detta specialità ad uso endomuscolare è stata dichiarata nella domanda la seguente composizione: 1° grado: sodio metalarsinato 0,05, potassio solfoguaiacolato 0,05, jodo puro metalloidico 0,01, joduro di potassio 0,015, tricloruro di jodio, bioduro di mercurio ana 0,01, in c.c. 1.5 di acqua eosinata e fenicata; 2° grado: il doppio delle dosi del primo grado; 3° grado: il triplo del primo grado;

Ritenuto che per la « Jodotiocolarsina orale » non è stata dichiarata la composizione;

Ritenuto che nella stessa domanda sono indicate le proprietà caratteristiche di cui appresso: globutigeno per l'arsenico; risolvente per lo jodio jodurato nonchè riattivante, antiflogistico, anticatarrale per il solfoguaiacolato di potassio, antibatterico e antisettico interno per il tricloruro di jodio, il fenolo e il bioduro di mercurio;

Ritenuto che nelle etichette della Jodotiocolarsina, cui è dato il nome di « Magver », è indicata una composizione qualitativa diversa da quella della domanda, e cioè: jodio, solfo guaiacolato di potassio (tiocolo), arsenico organico, oppure, (in lingua spagnola) jodio, monometolarsinato di sodio, tricloruro di jodio, solfoguaiacolato di potassio, eosina, mercurio colloidale e acido fenico;

Ritenuto che la Jodotiocolarsina ad uso orale è data soltanto nell'etichetta la seguente composizione per ogni cucchiaio da zuppa: joduro alcalino gr. 0,01, potassio solfo-

guaiacolato gr. 0,20, arsenico anorgan. 0,0015, sciroppo di lattofosfato di calce, di codeina e sciroppo di mandarino q. b.;

Ritenuto che delle preparazioni suindicate non è stato prodotto il metodo di analisi per il controllo quantitativo, e per la forma ad uso orale neanche quello per l'analisi qualitativa;

Ritenuto che le molteplici inosservanze delle norme che regolano la documentazione delle domande di registrazione delle specialità medicinali, prescritte dagli articoli 13 e seguenti del citato regolamento 3 marzo 1927, n. 478, darebbero sufficienti motivi per ritenere come non presentata e quindi inaccettabile la domanda di che trattasi, con tutte le conseguenze di legge;

Ritenuto, a prescindere da quanto sopra che con il foglio illustrativo ed anche dalle etichette della Jodotiocolarsina ad uso orale vengono esaltate le virtù terapeutiche del prodotto, definito sovrano tra i rimedi delle malattie subacute e croniche dell'albero respiratorio, antisettico, balsamico, prosciugante, risolvente;

Ritenuto che nello stesso foglio illustrativo, la Jodotiocolarsina, glorioso prodotto specifico, venne dall'Istituto creato poggiandosi sul criterio di stimolare i poteri dell'attività secretiva cellulare, mediante la produzione di anticorpi (Antitossine) destinate alla neutralizzazione e distruzione dei prodotti del bacillo tubercolare;

Ritenuto, senza voler tener conto di altre inesatte affermazioni contenute nello stesso foglio illustrativo, che esaltano ed esagerano notevolmente le virtù terapeutiche della Jodotiocolarsina, che nessun prodotto biologico, chemioterapico e tanto meno farmaceutico possiede, allo stato attuale della terapia antitubercolare, le su accennate proprietà specifiche;

Ritenuto come da quanto sopra risulta evidente ed in modo non dubbio l'intendimento del produttore di attribuire alla Jodotiocolarsina, nelle sue diverse preparazioni, un'azione specifica per la cura della tisi polmonare, e come pertanto nel caso ricorre l'applicazione dell'art. 3, lettera *b*), del R. decreto-legge 7 agosto 1925, n. 1732, e 17, n. 4, del regolamento esecutivo 3 marzo 1927, n. 478;

Veduti il R. decreto-legge 7 agosto 1925, n. 1732, contenente norme per la produzione ed il commercio delle specialità medicinali, convertito in legge con la legge 9 gennaio 1927, n. 58, ed il relativo regolamento approvato con R. decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Sentito il parere della Commissione centrale consultiva per le specialità medicinali;

Decreta:

È negata la registrazione, a tutti gli effetti del R. decreto-legge 7 agosto 1925, n. 1732, recante norme per la produzione ed il commercio delle specialità medicinali, convertito in legge con la legge 9 gennaio 1927, n. 58, della specialità medicinale denominata « Jodotiocolarsina » nelle sue varie forme per uso ipodermico di I, II e III grado, e per uso orale; prodotto e messo in commercio dalla Ditta Emiliano Verde con sede in Napoli, via Alvino al Vomero n. 42.

Le LL. EE. i Prefetti del Regno, il Governatore di Roma, l'Alto Commissario per Napoli sono incaricati della esecuzione del presente decreto, da parteciparsi agli Ordini dei sanitari delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi all'interessato a mezzo di S. E. l'Alto Commissario di Napoli.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e nel Bollettino ufficiale del Ministero dell'interno.

Roma, addì 19 agosto 1932 - Anno X

p. Il Ministro: ARPINATI.

(6533)

DECRETO MINISTERIALE 19 agosto 1932.

Diniego di registrazione delle specialità medicinali denominate « Vitergin » e « Vitabron ».

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO

Vedute le domande in data 29 marzo 1932 avanzate dal signor Darwin Vitale, direttore tecnico responsabile della Officina « Farmacoterapica » con sede in Napoli, via Tribunali, 130-132, diretta ad ottenere, agli effetti del R. decreto-legge 7 agosto 1925, n. 1732, la registrazione delle specialità medicinali denominate « Vitergin » e « Vitabron » prodotte nella su indicata officina;

Ritenuto che alla specialità medicinale « Vitergin » avente la seguente composizione: jodo gr. uno, joduro potassico gr. uno, metilarsinato sodico gr. due e mezzo, glicerofosfato di sodio gr. dieci, veicolo idroalcalico gr. mille, vengono attribuite le proprietà terapeutiche di favorire la nutrizione generale, stimolare l'attività dei tessuti, accelerare il ricambio e l'ematopoiesi, per modo che trova indicazione nelle malattie del sangue e del ricambio, nelle debolezze organiche, nei postumi delle malattie della pleura e del peritoneo, ecc.;

Ritenuto che la dose di somministrazione è indicata in due cucchiai da tavola al giorno per gli adulti, e in due cucchiaini per i giovanetti;

Ritenuto che alla specialità medicinale « Vitabron » avente la seguente formula: creosoto puro dal faggio gr. 1,25, fosfato bicalcico gr. 5, acido lattico quanto basta, codeina gr. 0,25, tintura di radici di aconito gr. 2,50, alcolato di limone quanto basta, sciroppo grammi mille, sono attribuite le proprietà terapeutiche di calmare gli stimoli della tosse, fluidificare il muco e facilitare l'espettorazione, per cui trova indicazione in tutte le forme di tosse e di catarri;

Ritenuto che la dose di somministrazione indicata è di cucchiai 3 al giorno per gli adulti;

Ritenuto, anzitutto, che somministrandosi le specialità medicinali di che trattasi nelle proporzioni predette, le quantità di sostanze medicamentose in esse contenute che giornalmente vengono introdotte nell'organismo risultano notevolmente inferiori alle dosi ordinarie e universalmente prescritte, per cui riescono insufficienti ai fini terapeutici denunciati nelle domande di cui sopra;

Ritenuto altresì che l'etichetta dello « Vitergin » contiene la dichiarazione inesatta dal punto di vista clinico e scientifico, che la specialità ricostituisce la cellula, rigenera il sangue, purifica l'organismo, ed è il prototipo delle sinergie medicamentose;

Ritenuto, parimenti, che, pure con il foglio illustrativo, il prodotto « Vitabron » viene indicato in tutte le forme di tosse e di bronchite da influenza e da tubercolosi, attribuendo allo stesso una speciale attività antitossica ed antibatterica, ciò che non è esatto dal punto di vista della terapia clinica;

Ritenuto, infine, che la composizione della specialità « Vitabron » denunciata nella domanda non corrisponde a quella indicata sull'etichetta, ove si legge la seguente formula: lattato di creosoto 0,20, fosfato di calce 0,10, codeina 0,005, aconito 0,004 in speciale veicolo sciropposo;

Ritenuto, pertanto, che le specialità « Vitergin » e « Vitabron » non corrispondono per la loro composizione quantitativa ai rispettivi valori terapeutici denunciati nelle domande, e che inoltre vengono attribuiti alle stesse effetti terapeutici che non posseggono, sia nelle etichette sia nei fogli illustrativi che le accompagnano, per modo che ricorre

l'applicazione dell'art. 17, capoverso 1° e 2°, del regolamento 3 marzo 1927, n. 478, per l'esecuzione del citato R. decreto-legge 7 agosto 1925, n. 1732;

Veduto il R. decreto-legge 7 agosto 1925, n. 1732, contenente norme per la produzione ed il commercio delle specialità medicinali, convertito in legge con la legge 9 gennaio 1927, n. 58;

Veduto il citato regolamento 3 marzo 1927, n. 478;

Sentito il parere della Commissione centrale consultiva per le specialità medicinali;

Decreta:

È negata la registrazione, a tutti gli effetti del R. decreto-legge 7 agosto 1925, n. 1732, contenente norme per la produzione ed il commercio delle specialità medicinali, convertito in legge con la legge 9 gennaio 1927, n. 58, delle specialità medicinali denominate « Vitergin » e « Vitabron » oggetto delle domande 29 marzo 1932 avanzate dal sig. Darwin Vitale, direttore tecnico responsabile della Officina Farmacotecnica con sede in Napoli, via Tribunali 130-132, prodotte in detta officina.

Le LL. EE. i Prefetti del Regno, il Governatore di Roma, l'Alto Commissario per Napoli sono incaricati della esecuzione del presente decreto, da parteciparsi agli Ordini dei sanitari delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi all'interessato a mezzo di S. E. l'Alto Commissario per Napoli.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e nel Bollettino ufficiale del Ministero dell'interno.

Roma, addì 19 agosto 1932 - Anno X

p. *Il Ministro*: ARPINATI.

(6534)

DECRETO MINISTERIALE 13 settembre 1932.
Nomina di un nuovo commissario straordinario presso la Cassa di risparmio di Nereto.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse di risparmio e dei Monti di pietà di 1ª categoria, approvato con R. decreto 25 aprile 1929, n. 967, nonchè il regolamento per la sua esecuzione, approvato con R. decreto 5 febbraio 1931, n. 225;

Veduto il decreto Ministeriale 18 gennaio 1932, col quale il comm. dott. Alberto Marsigli è stato nominato commissario per la gestione straordinaria della Cassa di risparmio di Nereto;

Considerata la necessità ed urgenza di nominare un nuovo commissario per l'Istituto stesso, stante le precarie condizioni di salute del comm. Marsigli;

Decreta:

In sostituzione del comm. dott. Alberto Marsigli è nominato commissario per la gestione straordinaria della Cassa di risparmio di Nereto il cav. avv. Luigi Ventura, direttore della Cassa di risparmio di Aquila.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 13 settembre 1932 - Anno X

Il Ministro: ACERBO.

(6544)

DECRETO MINISTERIALE 13 settembre 1932.
Nomina di un nuovo commissario straordinario presso la Cassa di risparmio di Atri.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse di risparmio e dei Monti di pietà di 1ª categoria, approvato con R. decreto 25 aprile 1929, n. 967, nonchè il relativo regolamento approvato con R. decreto 5 febbraio 1931, n. 225;

Veduto il decreto Ministeriale 9 gennaio 1932, col quale il comm. dott. Alberto Marsigli, capo divisione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, è stato nominato commissario per la gestione straordinaria della Cassa di risparmio di Atri;

Considerata la necessità ed urgenza di nominare un nuovo commissario, stante le precarie condizioni di salute del comm. Marsigli;

Decreta:

In sostituzione del comm. dott. Alberto Marsigli è nominato commissario per la straordinaria gestione della Cassa di risparmio di Atri il cav. avv. Luigi Ventura, direttore della Cassa di risparmio di Aquila.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 13 settembre 1932 - Anno X

Il Ministro: ACERBO.

(6545)

DECRETO MINISTERIALE 14 settembre 1932.
Revoca dell'autorizzazione ad esercitare il credito agrario al Consorzio agrario cooperativo di Lizzano.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto l'art. 13 del R. decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, che reca provvedimenti circa l'ordinamento del credito agrario nel Regno, convertito in legge, con modificazioni, con la legge 5 luglio 1928, n. 1760, e modificato con il R. decreto-legge 29 luglio 1928, n. 2085, convertito in legge con la legge 20 dicembre 1928, n. 3130;

Visto l'art. 47 delle norme regolamentari per l'esercizio del precitato R. decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvate col decreto interministeriale del 23 gennaio 1928, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 2 febbraio successivo, n. 27, e modificate con decreti interministeriali del 18 giugno 1928 e del 10 maggio 1930 pubblicati, rispettivamente, nella *Gazzetta Ufficiale* del 4 luglio 1928, n. 154, e del 14 giugno 1930, n. 139;

Ritenuto che il Consorzio agrario cooperativo di Lizzano fu autorizzato all'esercizio del credito agrario con provvedimento della Sezione di credito agrario del Banco di Napoli dell'8 maggio 1928;

Vista la proposta formulata dalla Sezione di credito agrario del Banco di Napoli con foglio del 30 agosto 1932-X, n. 180863;

Decreta:

È revocata l'autorizzazione ad esercitare il credito agrario già concessa al Consorzio agrario cooperativo di Lizzano dalla Sezione di credito agrario del Banco di Napoli.

Il presente decreto sarà pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 14 settembre 1932 - Anno X

Il Ministro: Acerbo.

(6546)

DECRETI PREFETTIZI:
Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. 50-1040 B.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome della signora Batic ved. Francesca di Giovanni Mavric e di Rijavec Francesca, nata a Ossecca (Sambasso) il 3 marzo 1887 e residente a Ossecca (Sambasso), è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Batti ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Batic Ida fu Antonio, nata a Ossecca il 19 settembre 1910, figlia;
Batic Petrina fu Antonio, nata a Ossecca il 25 giugno 1912, figlia.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Sambasso, sarà notificato all'interessata a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 20 giugno 1932 - Anno X

Il prefetto: Tiengo.

(6208)

N. 50-1039 B.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome della signora Batic ved. Teresa fu Giovanni Kosuta e di Komel Marianna, nata a Vittuglia il 5 ottobre 1868 e residente a Sambasso, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Batti ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Batic Giovanna fu Giuseppe, nata a Ossecca il 5 luglio 1896, figlia;
Batic Giuseppe fu Giuseppe, nato a Ossecca il 3 agosto 1910, figlio.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Sambasso, sarà notificato all'interessata a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 20 giugno 1932 - Anno X

Il prefetto: Tiengo.

(6209)

N. 1818 B.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Bertoch » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Bertoch Cristiano, figlio di Antonio e di Anna Bertoch, nato a Faranzano di Capodistria il 4 agosto 1905 e abitante a Capodistria, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Bertocchi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Stanislava Bertoch fu Giovanni e fu Francesca Bertoch nata a Capodistria il 6 febbraio 1904 ed alle figlie nate a Capodistria: Argia, il 7 giugno 1925; Elda, il 7 novembre 1926; Stelio, il 4 aprile 1928.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini dei n. 2

ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 17 novembre 1930 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(4488)

N. 1816 B.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Beranek » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome della sig.ra Beranek Antonia ved. di Giusto, figlia del fu Nicolò Steffé e della fu Antonia Petronio, nata a Capodistria il 6 luglio 1858 e abitante a Capodistria, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Berani ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alle figlie: Angela, nata a Montona, il 4 aprile 1886; Pia, nata a Castelvenere, il 1° giugno 1895.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessata a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 17 novembre 1930 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(4489)

N. 1819 B.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Bertoch » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Bertoch Daniele, figlio del fu Antonio e di Antonia Vattovaz, nato a Cesari (Capodistria) il 14 luglio 1905 e abitante a Capodistria, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Bertocchi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Ida Chermaz di Giovanni e di Anna Babich, nata a a Meresego il 28 marzo 1908 ed alla figlia Nella, nata a Capodistria l'8 marzo 1928.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 17 novembre 1930 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(4491)

N. 1835 B.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Bertoch » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Bertoch Giovanni, figlio del fu Giovanni e della fu Orsola Vattovaz, nato a Cesari (Capodistria) il 13 luglio 1880 e abitante a Capodistria, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Bertocchi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Antonia Bestiach fu Giovanni e di Domenica Miclaucich, nata a Feranzano il 12 ottobre 1882; ed ai figli nati a S. Tomà (Capodistria): Olga, il 10 luglio 1907; Vladimiro, l'8 dicembre 1908; Maria, il 31 ottobre 1910; Rosa, il 28 luglio 1917.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 17 novembre 1930 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(4492)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Modifiche allo statuto del Consorzio per la sistemazione delle strade interpoderali Tre Fontane e Dammisa in Canicattì.

Con decreto Ministeriale 8 settembre 1932-X, sono state approvate alcune modifiche allo statuto del Consorzio per la sistemazione e la manutenzione delle due strade interpoderali dette Tre Fontane e Dammisa nel comune di Canicattì (provincia di Agrigento), costituito con R. decreto 30 novembre 1931, registrato alla Corte dei conti addì 31 dicembre 1931.

(6547)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(2ª *pubblicazione*).

Diffida per smarrimento di certificati di rendita nominativa.

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 17 luglio 1910, n. 536, e 75 del regolamento generale approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298;

Si notifica che ai termini dell'art. 73 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite, e fatta domanda a quest'Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi.

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse che, sei mesi dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso sulla *Gazzetta Ufficiale*, si rilasceranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento.

CATEGORIA del debito	NUMERO di iscrizione	INTESTAZIONI DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
3.50 %	295189	Candiani Francesco di Angelo, domic. in Sacile (Udine) . . L.	42 —
Cons. 5 %	94274	Biglia Edoardo fu Carlo, minore sotto la p. p. della madre Borgnino Anna di Giovanni, vedova di Biglia Carlo, domic. in Dusino (Alessandria) . . . . »	555 —
»	94275 Solo certificato di nuda proprietà e di usufrutto	per la proprietà: Intestata come la proprietà precedente . . » per l'usufrutto: Borgnino Anna di Giovanni, vedova, ecc. come la precedente.	185 —
»	8797 Polizza combattenti	Aloi Carlo di Vitale, domic. in Ravenna . . . . »	20 —
»	27113	Capitani Giacomo fu Giovanni, domic. in Brondoleto, frazione del Castel Raimondo (Macerata) - ipotecata . . . . »	25 —
3.50 %	545573	Fatta Sofia fu Orazio, moglie di Gaetani Pietro fu Francesco, domic. in Palermo - vincolata. . . . . »	35 —
Cons. 5 %	453012	Comune di Quingentole (Mantova) . . . . »	500 —
»	516336	Longhini Rina fu Vincenzo, moglie di Rossi Emanuele fu Giuseppe, domic. in Quingentole (Mantova) - vincolata . . »	175 —
Cons. 5 % - Littorio	66587	Intestata come la precedente - vincolata . . . . »	1,725 —
3.50 %	540513	Congregazione di carità di Quingentole . . . . »	101,50
»	298547	Comune di Quingentole . . . . »	21 —
»	312033	Intestata come la precedente . . . . »	80,50
4.50 %	34622	Opera Pia Griffanti in Cinisella (Milano) amministrata dalla locale Congregazione di carità . . . . »	555 —
Cons. 5 %	415139	R. Arciconfraternita di S. Antonio di Padova fuori Porta Capuana in Napoli vincolata . . . . »	560 —
»	250386 Solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: Leveroni Bartolomeo fu Vittorio, minore sotto la p. p. della madre Basso Giuseppina fu Carlo, vedova di Leveroni Vittorio, domic. in Genova . . . . » per l'usufrutto: Basso Giuseppina fu Carlo, vedova di Leveroni Vittorio, domic. in Genova.	75 —
»	199494	Grillo Sebastiana di Salvatore, moglie di Titone Matteo, domic. in Marsala (Trapani) - vincolata . . . . »	315 —
»	238088 Solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: Figli legittimi nascituri da Pinaroli Alfredo fu Eugenio, domic. in Milano . . . . » per l'usufrutto: Pinaroli Alfredo fu Eugenio, domic. in Milano.	6,440 —

CATEGORIA del debito	NUMERO di iscrizione	INTESTAZIONI DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
Cons. 5 % - Littorio	40304	Naddeo Carmela di Giovanni, minore sotto la p. p. del padre, domic. in Pomigliano d'Arco (Napoli) . . . . . . L.	50 —
3.50 %	746800 Solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: De Stefanis Clelia fu Leopoldo, moglie di Abate Alberto e De Stefanis Emma fu Leopoldo, nubile, domic. in Napoli, eredi indivisi di Abate Giustina fu Giacinto . . » per l'usufrutto: Abate Paolina fu Giacinto, nubile, domic. in Napoli.	147 —
Cons. 5 %	362790	Morea Teresina fu Ermenegildo, minore sotto la p. p. della madre Peretti Giuditta fu Antonio, vedova Morea, domic. in Pratolungo di Agrano (Novara) . . . . »	145 —
»	352799 Solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: Raineri Antonino di Sebastiano, minore sotto la p. p. del padre, domic. in Catania . . . . » per l'usufrutto: Amato Rosa fu Nicolò, moglie di Cosentino Antonino, domic. in Catania.	[illegible],000 —
3.50 %	385595	Marchese Teresita fu Enrico, moglie di Ferrari Giovanni fu Emanuele, domic. in Camogli (Genova) - vincolata . . . . . »	476 —
Cons. 5 %	355364	Bonacci Maria fu Enrico, moglie di Angelucci Diego, domic. in Vasto (Chieti) - vincolata . . . . »	425 —
Cons. 5 % - Littorio	15207	O. P. Fornasari in Bertinoro (Forlì) amministrata dalla locale Congregazione di carità . . . . »	50 —
»	15208	O. P. Beneficenza Grazioli in Bertinoro (Forlì) amministrata come la precedente . . . . »	25 —
»	15209	Ricovero di mendicità Umberto I in Bertinoro (Forlì) amministrato come la precedente . . . . »	35 —
»	15206	Ospedale civile di Bertinoro (Forlì) amministrato come la precedente . . . . »	25 —
Cons. 5 %	15653	Beneficenza Grazioli amministrata dalla Congregazione di carità di Bertinoro (Forlì) . . . . »	15 —
»	11946	Ricovero di mendicità di Bertinoro (Forlì amministrato come la precedente . . . . »	45 —
»	89007	Ricovero di mendicità Umberto I in Bertinoro (Forlì) amministrato come la precedente . . . . »	295 —
»	226958	Intestata come la precedente . . . . »	2,055 —
»	226961	Intestata come la precedente . . . . »	2,025 —
»	371968	Intestata come la precedente . . . . »	10 —
»	226960	Beneficenza Fornasari in Bertinoro (Forlì) amministrata come la precedente . . . . »	70 —
»	226959	Ospedale civile di Bertinoro (Forlì) amministrato come la precedente . . . . »	3,455 —
»	229239	Ricovero di mendicità di Bertinoro (Forlì) amministrato come la precedente . . . . »	20 —
»	269937	Intestata come la precedente . . . . »	10 —
»	340771	Intestata come la precedente . . . . »	130 —

CATEGORIA del Debito	NUMERO di iscrizione	INTESTAZIONI DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
Cons. 5 %	336756	Monte di pietà di Bertinoro (Forlì) amministrato come la precedente . . . . L.	30 —
»	371969	Ospedale civile di Bertinoro (Forlì) amministrato come la precedente . . . . »	10 —
»	375062	Ricovero di mendicità Umberto I di Bertinoro (Forlì) amministrato come la precedente . . . . »	80 —
»	418769	Intestata come la precedente . . . . »	115 —
»	418770	Intestata come la precedente . . . . »	1,770 —
»	418771	Ospedale infermi di Bertinoro (Forlì) amministrato come la precedente . . . . »	360 —
»	412345	Intestata come la precedente - amministrato dalla locale Congregazione di carità . . . . »	2,345 —
»	401009	Ospedale civile amministrato dalla Congregazione di carità di Bertinoro . . . . »	15 —
»	427776	O. P. Beneficenza Grazioli di Bertinoro (Forlì) amministrata come la precedente . . . . »	75 —
»	430106	Ricovero di mendicità Umberto I in Bertinoro (Forlì) amministrato come la precedente . . . . »	395 —
»	503072	Intestata come la precedente . . . . »	1,840 —
»	515264	Intestata come la precedente . . . . »	785 —
»	430107	Ospedale civile di Bertinoro (Forlì) amministrato come la precedente . . . . »	420 —
»	460022	O. P. Beneficenza Grazioli di Bertinoro (Forlì) . . . . . . »	495 —
»	463269	Ospedale infermi di S. Antonio in Bertinoro (Forlì) amministrato come la precedente . . . . »	30 —
»	500303	O. P. Ospedale civile di S. Antonio in Bertinoro (Forlì) amministrato come la precedente . . . . »	45 —
»	503073	Monte di pietà amministrato dalla Congregazione di carità di Bertinoro . . . . »	15 —
Cons. 5 % - Littorio	35983	Congregazione di carità di Bertinoro (Forlì) . . . . . . »	60 —
»	24734	Ricovero di mendicità Umberto I amministrato dalla Congregazione di carità di Bertinoro (Forlì) . . . . »	205 —
»	27622	Intestata come la precedente . . . . »	1,300 —
»	26617	Monte di pietà amministrato come la precedente . . . . . »	435 —
»	27621	Ospedale infermi amministrato come la precedente. . . . . »	25 —
»	29674	Ospedale civile amministrato come la precedente . . . . . »	60 —

CATEGORIA del Debito	NUMERO di iscrizione	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
Cons. 5 %	58085 Solo certificato di usufrutto	per l'usufrutto: Zappa Danise fu Francesco, vedova in prime nozze di Soncini Angelo ed in seconde nozze di Banfi Febo, domic. in Milano . . . . L.	110 —
		per la proprietà: Soncini Isabella fu Angelo, minorenne sotto la p. p. della madre Zappa Danise fu Francesco, vedova, ecc. come all'usufrutto.	
»	58087 Solo certificato di usufrutto	per l'usufrutto: Intestata come l'usufrutto precedente . . . »	110 —
		per la proprietà: Soncini Teresa fu Angelo, minore, ecc. come la proprietà precedente.	
»	58089 Solo certificato di usufrutto	per l'usufrutto: Intestata come l'usufrutto precedente . . . »	110 —
		per la proprietà: Soncini Carolina fu Angelo, minore, ecc. come la proprietà precedente.	
»	58090 Solo certificato di usufrutto	per l'usufrutto: Intestata come l'usufrutto precedente . . . »	105 —
		per la proprietà: Soncini Angela fu Angelo, nubile, domic. in Milano.	

Roma, 30 giugno 1932 - Anno X

Il direttore generale: CIARROCCA.

(3852)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per tramutamento di titoli di rendita consolidato 5 %.

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 5.

È stato chiesto il tramutamento in titoli al portatore dei certificati di rendita consolidato 5 % n. 24260 di L. 500 intestato a Sberna Salvatore di Biagio, domiciliato a Pittsburg Pa, e n. 168610 di L. 180 pure intestato a Sberna Salvatore di Biagio, domiciliato a New York.

Essendo detti certificati mancanti del mezzo foglio di compartimenti semestrali (3ª e 4ª pagina), si diffida chiunque possa avervi interesse che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, senza che siano state notificate opposizioni, si provvederà alla chiesta operazione ai sensi dell'art. 169 del vigente regolamento sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298.

Roma, 9 luglio 1932 - Anno X

Il direttore generale: CIARROCCA.

(4105)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per tramutamento di titolo di rendita consolidato 3,50 %.

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 6.

È stato chiesto il tramutamento in cartelle al portatore del certificato di rendita consolidato 3,50 (1906) n. 443461 di annue L. 332,50 intestato a Marfisa Maria fu Gaetano, moglie di Ferdinando Buccino, domiciliata a Napoli, vincolata come dote costituitasi dalla titolare con l'atto 2 febbraio 1905 per notar Vincenzo Maria Zuccalà di Napoli.

Essendo tale certificato mancante del mezzo foglio di compartimenti semestrali (3ª e 4ª pagina del certificato) si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso sulla *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni, ai sensi dell'art. 169 del regolamento sul Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si provvederà alla chiesta operazione.

Roma, 9 luglio 1932 - Anno X

Il direttore generale: CIARROCCA.

(4106)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(3ª *pubblicazione*).

Rettifiche d'intestazione.

(Elenco n. 7)

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse.

DEBITO 1	NUMERO di iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
3,50 %	332995	315 —	Grande Maria-Giovannina-Giuseppina di *Nicola* detta Giovannina, moglie di Gargia Giulio, domic. in Armento (Potenza) vincolata.	Grande Maria-Giovannina-Giuseppina di *Paolo-Nicola*, detta Giovannina, moglie ecc. come contro; vincolata.
Cons. 5 %	528722	790 —	Albeggiani *Vincenzino* fu Arturo, minore sotto la p. p. della madre *Modica* Olga, domiciliata in Roma.	Albeggiani *Vincenzina* fu Arturo, minore sotto la p. p. della madre *Malvica* Olga, domiciliata in Roma.
Cons. 5 % Littor.	44544	50 —	Masseo Vincenzo di Antonio, domic. in Seminara (Reggio Calabria).	Masseo Vincenzo di Antonio, *minore sotto la p. p. del padre*, domic. come contro.
P. N. 5 %	7999	75 —	Rinaldini *Nostriano* di Giuseppe, minore sotto la p. p. del padre, domic. in Napoli.	Rinaldini *Nostriana-Maria-Elena* di Giuseppe, minore ecc. come contro.
»	8000	15 —	Rinaldini Francesco, Gennaro, Guglielmo, Concetta, Assunta, Giovanni e *Nostriano* di Giuseppe, minori sotto la p.p. del padre, domiciliati in Napoli.	Rinaldini Francesco, Gennaro, Guglielmo, Concetta, Assunta, Giovanni e *Nostriana* di Giuseppe, minori ecc. come contro.

A termini dell'art. 167 del Regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 20 agosto 1932 - Anno X

Il direttore generale: CIARROCCA.

(6141)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*.

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.